

D

**Decreto federale
sul finanziamento delle scuole universitarie
professionali negli anni 2013–2016**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995² sulle scuole universitarie professionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per i sussidi d'esercizio è stanziato un limite di spesa di 1999 milioni di franchi.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

2013: 457 milioni di franchi;

2014: 479 milioni di franchi;

2015: 525 milioni di franchi;

2016: 538 milioni di franchi.

Art. 2

Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 3

Per il periodo 2013–2016 è stanziato un credito d'impegno di 150 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 414.71

³ FF 2012 2727

